



CITTA' DI NETTUNO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento per la Disciplina dell'Imposta comunale Unica (IUC)

Tassa sui rifiuti (TARI)

Adottato con Delibera n. 10 del 04.03.2019, modificato con Deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 22 del 29/03/2024 e successivamente modificato con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. __ del __/__/____

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3	Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4	Soggetto attivo
Art. 5	Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 6	Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria
Art. 7	Locali ed aree oggetto della tariffa
Art. 8	Esclusioni dal tributo
Art. 9	Categorie di utenza
Art. 10	Scuole statali
Art. 11	Tariffe
Art. 12	Tributo giornaliero
Art. 13	Tributo provinciale
Art. 14	Riduzioni del tributo
Art. 15	Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
Art. 15 bis	Rifiuti urbani avviati al recupero – uscita dal servizio pubblico e rientro
Art. 16	Agevolazioni
Art. 17	Cumulabilità di riduzioni e agevolazioni
Art. 18	Riscossione
Art. 18 bis	Presentazione di reclami scritti, richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
Art. 19	Dichiarazione
Art. 20	Rimborsi e compensazione
Art. 20 bis	Funzionario responsabile del tributo
Art. 21	Attività di controllo e sanzioni
Art. 22	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 23	Riscossione coattiva
Art. 24	Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma;
- 4) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1) La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.64 del 22.12.2008.
- 3) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio. La responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 4) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 5) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 5

PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 2) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
- 3) Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 4) Per le utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 6

SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 19 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 7

LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte operative, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul

perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 19, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

ART. 8

ESCLUSIONI DAL TRIBUTO

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzabilità;
 - h) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie

infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui al citato regolamento di igiene ambientale urbana.

- 3) Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE

ART. 9

CATEGORIE DI UTENZA

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, escludendo, per l'intero anno, dal computo il componente che risulti collocato in casa di riposo, casa protetta, centro residenziale, comunità di recupero, per almeno sei mesi l'anno, solo in caso di documentata e stabile permanenza e comunque previa

presentazione di dichiarazione TARI entro i termini di cui al presente regolamento. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

- b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche dei soggetti residenti. I soggetti non residenti devono dichiarare il numero dei componenti del proprio nucleo familiare esistente presso il Comune di residenza, in mancanza della dichiarazione verrà considerato un numero fisso di occupanti pari 3 (tre). In ogni caso per tali fattispecie non potrà essere applicata una categoria tariffaria superiore a quella prevista per un nucleo familiare di tre persone.
- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenti sono individuate nell'allegato A del presente Regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

ART. 10 SCUOLE STATALI

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

ART. 11 TARIFFE

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo

del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

- b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1. Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

6) Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo comma 7. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

7) La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013. Il piano finanziario è redatto in conformità alle disposizioni contenute nella delibera n. 443/2019/R/RIF dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e successive modificazioni e integrazioni.

8) In deroga a quanto sopra e alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 12

TRIBUTO GIORNALIERO

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100% . La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

ART. 13

TRIBUTO PROVINCIALE

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 14

RIDUZIONI DEL TRIBUTO

- 1) La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio, per almeno 45 giorni consecutivi, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
- 2) Sulle superfici scoperte pertinenti alle attività produttive, con esclusione di stabilimenti balneari ed aree portuali, si applica, fino a mq. 200, la stessa tariffa dell'attività di riferimento. La tassa relativa alla parte eccedente i mq. 200, delle suddette aree, è ridotta del 60%.

- 3) Per le superfici scoperte degli stabilimenti balneari, ricavabili dalle concessioni demaniali in essere, poiché l'uso è limitato ad alcuni periodi dell'anno, si applica una riduzione della tariffa del 50% delle stesse.
- 4) Alle abitazioni di superficie tassabile non superiore a 70 mq, utilizzate da persone ultrasessantacinquenni, sole o con coniuge ultrasessantacinquenne, che non possiedono altri redditi al di fuori della pensione sociale minima INPS e non sono proprietari di alcuna unità immobiliare nel territorio nazionale o esercenti la sub-locazione, si applica una riduzione del tributo del 30%;
- 5) Viene altresì accordata l'esenzione dal pagamento del tributo:
 - a) ai locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte al pubblico;
 - b) alle abitazioni occupate da nuclei familiari con soggetti riconosciuti invalidi civili per invalidità pari al 100% o con ciechi civili parziali di cui alla L. 382/70 a condizione che l'ISEE del nucleo familiare riferito all'anno precedente il pagamento della tassa, non sia superiore agli importi indicati nella tabella sottostante:

ISEE NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTO INVALIDO AL 100%	
Numero componenti nucleo familiare	Indicatore ISEE euro
1	8.858,27
2	12.224,41
3	15.000,00
4	17.480,31
5	19.783,46
6	21.850,39
7	23.917,32

- c) alle abitazioni occupate da nuclei familiari con soggetti invalidi percettori di indennità di accompagnamento di cui alle L. 18/80 e 382/70, a condizione che l'I.S.E.E. del nucleo familiare riferito all'anno precedente il pagamento dell'imposta, non sia superiore agli importi indicati nella tabella sottostante:

ISEE NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTO INVALIDO AL 100% CON INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO	
Numero componenti nucleo familiare	Indicatore ISEE euro
1	14.763,78
2	20.374,02
3	25.000,00
4	29.133,86
5	32.972,44
6	36.417,32
7	39.862,20

- d) ai locali occupati dalle associazioni d'Arma destinati a finalità sociali e di volontariato.
- e) agli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.

ART. 15
RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI
URBANI E SPECIALI

- 1) Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2) Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie le seguenti percentuali di riduzione:

Categoria	Descrizione categoria	Percentuale di riduzione
UN/A11	Studio medico, odontotecnici, dentisti, veterinari	20%
UN/A14	Farmacie	20%
UN/A17	Parrucchiere, barbiere, estetista	10%
UN/A18	Attività artigianale: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	30%
UN/A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30%
UN/A20	Attività industriale con capannone di produzione	60%
UN/A21	Attività artigianali beni specifici	60%
UN/A25	Supermercati	10%
UN/A26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10%
UN/A28	Ipermercati di generi misti	10%

- 3) Per le utenze non comprese nell'elenco di cui al comma 2, che hanno diritto all'agevolazione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta. Se il caso specifico non è riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non assimilati per quantità, si applica una riduzione del 15%.
- 4) In caso di promiscuità delle aree di produzioni di rifiuti speciali e rifiuti assimilati, la riduzione di cui ai commi precedenti si applica anche ai magazzini di materie prime e merci funzionalmente ed esclusivamente collate alla produzione di rifiuti speciali non assimilati.
- 5) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 15 bis

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO – USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO E RIENTRO

- 1) In attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, le utenze non domestiche possono non avvalersi del gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, avviando al recupero il totale dei propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
- 2) L'esercizio di tale facoltà comporta l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI, restando a carico di dette utenze la sola quota fissa del tributo.
- 3) Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 7, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 4) La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini di legge è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 5) Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta, che avrà decorrenza immediata, deve effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali/aree.
- 6) Per le utenze non domestiche di cui al comma 1 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico è da intendersi effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.
- 7) La comunicazione di cui al comma 3 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, e conterrà: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti.
- 8) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 3, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
- 9) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, salvo una diversa decorrenza stabilita in accordo dalle parti.
- 10) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune: - i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi; - i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono; - il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

- 11) Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI complessivamente dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

ART. 16 AGEVOLAZIONI

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dagli stessi.
- 2) A favore delle utenze domestiche che, a seguito della costituzione dell'Albo dei compostatori comunali e della relativa assegnazione del compostatore, provvedono al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa la riduzione del tributo per un importo fisso annuale di 30,00 euro. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo ed il corretto utilizzo di tale modalità di smaltimento.
- 3) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, viene riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente a consuntivo, pena l'esclusione della medesima, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato avviato il procedimento di riciclo dei rifiuti ed ha effetto per l'anno di competenza attraverso il riconoscimento dell'importo non dovuto sul prelievo dell'anno successivo.

Unitamente alla domanda di riduzione il contribuente deve presentare la certificazione che comprovi l'avvenuto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti, con particolare riferimento alla tipologia ed alla quantità avviata espressa in kg.

La documentazione presentata viene trasmessa alla U.O. Ambiente che esprime parere in merito alla procedura avviata ed alla quantità di rifiuti riciclati per tipologia.

La riduzione viene riconosciuta come percentuale di abbattimento della parte variabile, determinata come proporzione tra i rifiuti potenzialmente producibile dall'utenza, espressa dal coefficiente di produttività Kd indicati dal DPR 158/99, preso in considerazione per il calcolo della tariffe, e la quantità effettiva di rifiuti avviati al riciclo.

La richiesta di riduzione ha effetto solo per l'anno solare di riferimento.

ART. 17

CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, non può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

ART. 18

RISCOSSIONE

- 1) La TARI è versata direttamente al Comune, tramite la piattaforma PagoPA, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali.
- 2) Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita.
- 3) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annesso il modello di pagamento precompilato, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. L'avviso può essere notificato o inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica (e-mail o certificata) all'indirizzo del contribuente o a quello disponibile sul portale INI-PEC.
- 4) Il pagamento degli importi dovuti per ciascun anno d'imposta è distinto in ACCONTO e SALDO. L'acconto è pari al 75% di quanto dovuto applicando le tariffe deliberate per l'anno precedente, distinto in tre rate con scadenza il 28/02, il 30/04 e il 31/07. Il saldo viene calcolato applicando le tariffe deliberate dall'Ente per l'anno di competenza, scomputando quanto pagato in acconto, e dovrà essere versato in unica soluzione con scadenza il 02/12 dell'anno di competenza.
- 5) In ogni caso, la scadenza dell'acconto non può essere inferiore a 30 (trenta) giorni solari dalla data di emissione del documento di riscossione. Ciascuna rata non può essere inferiore a dodici euro. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso verranno riscossi in un'unica rata con scadenza non prima di 30 giorni dalla data di emissione della relativa bolletta. L'importo complessivo dell'acconto e del saldo è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. Nel caso in cui le date di scadenza delle rate degli elenchi principali coincidano con quelle degli elenchi suppletivi, quest'ultime possono essere versate entro i successivi trenta giorni dalla scadenza.
- 6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
- 7) Per l'anno 2024 le scadenze dell'acconto sono così stabilite: 30/04, 31/07 e 30/09, mentre la scadenza del saldo è stabilita nel 02/12.
- 8) Le modifiche inerenti le utenze che comportino aumenti del tributo in corso d'anno saranno conteggiate in "elenchi dei contribuenti" (ex ruoli) successivi all'elenco ordinario, mentre le modifiche che comportino diminuzioni verranno considerate in corso d'anno, ovvero nella tariffazione successiva, mediante conguaglio compensativo.
- 9) Dal 01/01/2024 nel caso di pagamento a mezzo F24, il riversamento del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni Ambientali (TEFA) alla Città metropolitana di Roma Capitale, secondo gli importi indicati dal Comune utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con

Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è effettuato dalla struttura di gestione del modello F24, al netto della commissione dello 0,3% di cui all'art. 19, del D.Lgs. 504/1993. Nel caso di pagamento a mezzo di c/c o altri strumenti di pagamento elettronici o PagoPA, il riversamento del TEFA viene assicurato dal Comune, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 bis

PRESENTAZIONE DI RECLAMI SCRITTI, RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1) Il contribuente può presentare reclami e richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, nell'apposita sezione TARI e disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale ed indirizzo di posta elettronica, eventualmente anche certificata, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
- 2) Il Comune invia la risposta motivata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per i reclami scritti e le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati.
- 3) Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e devono riportare i seguenti contenuti minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del Comune incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti;
- 4) In caso di reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al comma precedente:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
- 5) Nel caso di richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel precedente comma 3:
 - a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate, in conformità alla vigente normativa;
 - b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - c) l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 19

DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni

per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

- 2) Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere indirizzata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e presentata a mezzo posta, via e-mail, PEC o mediante sportello fisico (ufficio protocollo), compilando i modelli messi a disposizione presso l'Ente o il gestore del Servizio raccolta, trasporto e lavaggio strade. La dichiarazione potrà essere presentata anche online, compilando l'apposito modulo, redatto dall'Ufficio competente, scaricabile/editabile dalla home page del sito internet del Comune, sezione TARI. Ai fini della decorrenza dell'obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile a prescindere da quella indicata dall'utente nella richiesta.
- 3) L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b) il codice utente e il codice utenza;
 - c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
- 4) La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale, l'indirizzo mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero complessivo degli occupanti, con indicazione delle generalità e codice fiscale dei soli soggetti non residenti;
- e) data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale, l'indirizzo mail e/o l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;

- g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- 5) La dichiarazione di cui al presente articolo deve essere regolarmente sottoscritta, nell'ipotesi di invio per e-mail o PEC eventualmente anche con firma digitale ed alla stessa deve essere allegata copia di un documento di identità valido del soggetto passivo.
 - 6) Entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di variazione o cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile deve essere presentata apposita dichiarazione avente gli stessi contenuti e con le modalità di cui ai commi precedenti.
 - 7) In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
 - 8) Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione di cui al presente articolo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
 - 9) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
 - 10) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 - 11) In deroga a quanto disposto dal precedente comma 9, per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani valgono le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 20

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data di presentazione, tempestiva, della dichiarazione. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 3) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 4) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di

rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

- 5) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 20 bis FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

ART. 21 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può:
- a) inviare questionari al contribuente che è tenuto a restituire debitamente compilati entro 30 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti, rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
 - c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici, ovvero da soggetti gestori di servizi pubblici.
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione o in caso di presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile, l'Ente procede all'avvio del contraddittorio ai sensi e nelle forme di cui all'art. 6 bis della Legge del 27.07.2000 n. 212 (*Statuto dei diritti del contribuente*) come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, almeno trimestralmente, copia o elenchi, anche in formato elettronico:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o

- itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
- 4) In caso di mancato pagamento di una o più rate il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
 - 5) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 - 6) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 - 7) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 8) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 - 9) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 - 10) Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 22

DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) I contribuenti possono adempiere con più facilità al pagamento della rata e/o dei ratei scaduti, degli Avvisi di Accertamento e delle Ingiunzioni fiscali, richiedendo la rateizzazione delle somme dovute.
E' facoltà del Funzionario Responsabile del tributo concedere al contribuente una congrua rateizzazione, in base ai seguenti criteri:

Importo debito	Numero rate max	Importo minimo rata
Fino € 5.000,00	24	€ 100,00
da € 5.001,00 a € 25.000,00	36	€ 200,00
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	48	€ 450,00
Da € 50.001,00 a € 100.000,00	72	€ 650,00
Oltre € 100.000,00	120	€ 1.000,00

- 2) La rata è da intendersi mensile con scadenza nell'ultimo giorno del mese di riferimento. In caso di rateizzazione viene applicato al debito iniziale l'importo gli interessi maturati per il periodo di rateizzazione, calcolati al tasso legale vigente.
- 3) Il mancato rispetto del pagamento delle rate concordate comporterà la revoca di eventuali provvedimenti concessi dopo il pagamento della prima rata.

ART. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATO A
-Categorie di congruenza-

CAT	DESCRIZIONE
UN/A01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni
UN/A02	Cinematografi e teatri
UN/A03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
UN/A04	Distributori carburante, impianti sportivi
A04-1	Campeggi
UN/A05	Stabilimenti balneari
UN/A06	Esposizioni, autosaloni
UN/A07	Alberghi con ristorante
UN/A08	Alberghi senza ristorazione
UN/A09	Case di cura e riposo
UN/A10	Ospedali
UN/A11	Uffici, agenzie, studi professionali
UN/A12	Banche ed Istituti di credito
UN/A13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, altri beni durevoli
UN/A14	Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze
UN/A15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
UN/A16	Banchi di mercato beni durevoli
UN/A17	Attività artigianali: parrucchiere, barbiere, estetista
UN/A18	Attività artigianali: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
UN/A19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
UN/A20	Attività industriali con capannoni di produzione
UN/A21	Attività artigianali beni specifici
UN/A22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
A22-1	Aziende Agricole- Agriturismo
UN/A23	Mense, birrerie, amburgherie
UN/A24	Bar, caffè, pasticceria
UN/A25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
UN/A26	Plurilicenze alimentari e/o miste
UN/A27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
UN/A28	Ipermercati di generi misti
UN/A29	Banchi di mercati generi alimentari
UN/A30	Discoteche, Night Club